



# COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - [www.comune.jesi.an.it](http://www.comune.jesi.an.it)  
Tel. 07315381 PEC [protocollo.comune.jesi@legalmail.it](mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it)  
C.F. e P.I. 00135880425

Area Servizi tecnici

Tutela Ambientale

## ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 403 DEL 25/09/2019

**OGGETTO:** MISURE URGENTI PER LA TUTELA DI SPECIE PROTETTE INSETTIVORE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

Il Dirigente

VISTA la Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita dall'Italia con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 suddetta;

VISTA la Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, concernente attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

VISTA la Convenzione internazionale di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ed in particolare sulle specie migratorie, adottata a Berna il 19 novembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge n. 503 del 5 agosto 1981;

CONSIDERATO che le seguenti specie di avifauna: Rondone comune *Apus apus* Balestruccio *Delichon urbicum* Rondine *Hirundo rustica*, Topino *Riparia riparia*, sono specie protette su tutto il territorio nazionale ai sensi della Legge n. 157/1992 che vieta l'uccisione degli individui adulti e nidiacei e la distruzione di nidi e uova;

VISTA la nota congiunta delle Associazioni Ornitologi Marchigiani, WWF LIPU e della Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi assunta al protocollo comunale n. 33435 del 16/06/2019 con la quale si propone di tutelare i siti di nidificazione delle colonie di Rondoni comuni (*Apus apus*), Balestrucci (*Delichon urbicum*), Rondini (*Hirundo rustica*) e specie affini presenti sul territorio comunale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 10/09/2019 avente oggetto: "MISURE URGENTI PER LA TUTELA DI SPECIE PROTETTE INSETTIVORE PRESENTI NEL PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE";

Classifica 6.9; Fascicolo N.13/2019

VISTO l'art. 107 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

#### ORDINA

1) di assumere la premessa narrativa, che qui s'intende integralmente richiamata ed approvata, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) è fatto divieto a chiunque in tutto il territorio comunale di disturbare, distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondone comuni (*Apus apus*), Balestruccio (*Delichon urbicum*), Rondine (*Hirundo rustica*), Rondone pallido (*Apus pallidus*), Rondone maggiore (*Apus melba*), Topino (*Riparia Riparia*) e di Rondine rossiccia (*Cecropis daurica*), anche nelle fasi iniziali di costruzione dei nidi stessi. Tale divieto si estende anche al di fuori del periodo riproduttivo (autunno-inverno) in quanto dette specie possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito;

3) a chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo, ove possibile, alla loro tutela e protezione;

4) è ammessa deroga ai divieti di cui al precedente punto 1 in caso di restauri, ristrutturazioni o di altre tipologie di interventi sul fabbricato che non possano essere in alcun modo tecnicamente realizzati senza procedere alla rimozione dei nidi. In tal caso la rimozione dovrà avvenire, salvo motivate e documentate esigenze, al di fuori del periodo di nidificazione, ovvero tra il 1 novembre e il 15 febbraio di ogni anno, con contestuale messa in atto delle misure di compensazione mediante apposizione di nidi artificiali entro lo stesso periodo di non nidificazione ovvero tra il 1 novembre e il 15 febbraio dell'anno in cui viene effettuata la rimozione;

5) alla deroga di cui al punto precedente si accede:

a) nel caso di interventi che necessitano di titolo abilitativo, tramite presentazione di apposita relazione tecnica a cura di un professionista incaricato dal richiedente allegata alla relativa pratica edilizia nella quale si motiva la necessità di rimuovere i nidi, il periodo di rimozione e le modalità di attuazione delle misure compensative;

b) nel caso di attività edilizia libera la relazione tecnica di cui al punto a) è sostituita da una dichiarazione da parte dell'avente titolo all'intervento che dovrà essere conservata in cantiere ed esibita su richiesta degli Organi di Controllo;

6) le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, compresa, in caso di deroga di cui al precedente punto 4, la mancata realizzazione di nidi artificiali che sarà oggetto di apposita attività di verifica, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, con contestuale obbligo di ripristino, ove tecnicamente possibile del precedente stato dei luoghi e/o con realizzazione di nidi artificiali, fatta salva l'applicazione dell'ipotesi di reato per maltrattamento animali prevista dal Codice Penale”;

#### AVVERTE

- la Polizia Municipale e gli altri soggetti Organi di Controllo secondo la legislazione vigente, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste;

- il Servizio Sportello Unico per l'Edilizia e Controllo del Territorio di adeguare in base alla presente ordinanza la modulistica relativa alla presentazione delle pratiche edilizie;

- che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. è l'Ing. Simone Messersì Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e Tutela Ambientale;

- la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e che è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e ne viene data la più ampia pubblicità alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate anche attraverso il sito internet del Comune;

- ai sensi dell'art. 3, quarto comma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al T.A.R. oppure, in via Classifica 6.9; Fascicolo N.13/2019

alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione.

Il Dirigente  
Francesca Sorbatti